

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 febbraio 2015, n. 033/Pres.

Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali).

Modifiche approvate da:

DPRReg. 2/10/2017, n. 0224/Pres. (B.U.R. 11/10/2017, n. 41).

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Beneficiari
Art. 3	Presentazione e contenuto dei progetti
Art. 4	Modalità di comunicazione degli atti del procedimento
Art. 5	Modalità di selezione dei progetti
Art. 6	Principi generali per l'ammissibilità delle spese
Art. 7	Spese ammissibili
Art. 8	Spese non ammissibili
Art. 9	Documentazione di spesa
Art. 10	Documentazione comprovante la realizzazione del progetto
Art. 11	Termini del procedimento
Art. 12	Rinvio all'avviso pubblico
Art. 13	Rinvio
Art. 14	Entrata in vigore

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito legge,¹ detta disposizioni in materia di incentivi annuali previsti dagli articoli 9, comma 2, lettera d), 18, comma 2, lettera b), 24, comma 2, lettera b), 26, comma 2, lettera c), e 27, comma 2, lettera b), della legge, previa procedura valutativa delle domande, per progetti regionali aventi ad oggetto:

- a) spettacoli dal vivo;
- b) manifestazioni cinematografiche;
- c) manifestazioni espositive ed attività culturali nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità;
- d) divulgazione della cultura umanistica e scientifica;
- e) valorizzazione della memoria storica.

2. Il presente regolamento determina, in particolare:

- a) le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo;
- b) le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo;
- c) la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse;
- d) le modalità di comunicazione;
- e) i termini del procedimento.

Art. 2
(Beneficiari)

1. Gli avvisi pubblici previsti dagli articoli 14, comma 2, 23, comma 6, 24, comma 6, 26, comma 8 e 27, comma 6, della legge, di seguito "avvisi pubblici", determinano, ai sensi dell'articolo 4 comma 2 bis, della legge,² le tipologie e i requisiti dei beneficiari ai fini della concessione ed erogazione degli incentivi, nonché le eventuali specifiche esclusioni³.

2. Gli avvisi pubblici possono definire le modalità con le quali i richiedenti possono associarsi fra loro ai fini della presentazione delle domande e della realizzazione dei progetti. In caso di presentazione di progetti in forma associata il beneficiario è il soggetto indicato

¹ Parole soppresse da art. 1, c. 1, DPRReg. 2/10/2017, n. 0224/Pres. (B.U.R. 11/10/2017, n. 41).

² Parole aggiunte da art. 2, c. 1, DPRReg. 2/10/2017, n. 0224/Pres. (B.U.R. 11/10/2017, n. 41).

³ Parole aggiunte da art. 2, c. 1, DPRReg. 2/10/2017, n. 0224/Pres. (B.U.R. 11/10/2017, n. 41).

nell'accordo di associazione fra richiedenti come unico interlocutore dell'Amministrazione regionale, ai fini del presente regolamento e degli avvisi pubblici.

Art. 3

(Presentazione e contenuto dei progetti)

1. Le modalità di presentazione dei progetti e i contenuti degli stessi sono definiti negli avvisi pubblici.

Art. 4

(Modalità di comunicazione degli atti del procedimento)

1. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, le comunicazioni relative al procedimento amministrativo contributivo avvengono esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

2. L'avvio del procedimento amministrativo contributivo è pubblicato sul sito web istituzionale della Regione e tale pubblicazione costituisce comunicazione individuale dell'avvio del procedimento.

3. Le graduatorie dei progetti ammissibili a finanziamento e l'elenco dei progetti non ammissibili a finanziamento, con l'indicazione dei motivi di inammissibilità, sono pubblicate sul sito web istituzionale della Regione e tale pubblicazione costituisce comunicazione individuale dell'esito della valutazione del progetto.

Art. 5

(Modalità di selezione dei progetti)

1. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono concessi secondo le modalità del procedimento valutativo a bando di cui all'articolo 36, commi 1 e 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. Attraverso l'attività istruttoria è accertata l'ammissibilità delle domande, con la verifica della regolarità formale e della completezza.

3. I progetti risultati ammissibili in esito all'attività istruttoria di cui al comma 2 sono valutati, sulla base dei criteri e delle priorità individuati negli avvisi pubblici, nonché dei criteri specifici e dei punteggi che gli avvisi pubblici riservano alla valutazione tecnica di qualità, da una commissione di valutazione nominata, per ogni singolo avviso pubblico, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, e composta dal medesimo o da un suo delegato, con la funzione di presidente, dal Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, di seguito Servizio,⁴ o da un suo delegato, con la funzione di vice-presidente, e da un dipendente della Direzione centrale competente in materia di cultura di categoria non inferiore a D.

4. Nei casi in cui la valutazione tecnica di qualità dei progetti richieda, per le caratteristiche specifiche delle attività culturali oggetto di incentivo e dei criteri di selezione definiti negli avvisi pubblici, conoscenze specialistiche particolarmente elevate, la commissione di valutazione di cui al comma 3 può essere integrata con uno o più dei componenti esperti della Commissione regionale per la cultura, di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f) della legge, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi.⁵

5. Le sedute della commissione di valutazione sono convocate e presiedute dal presidente, o, in caso di sua assenza, dal vice presidente. La commissione ha sede presso il Servizio, che assicura anche le funzioni di segreteria. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del Servizio.

6. Le sedute della commissione di valutazione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente, o, in caso di sua assenza, del vice presidente.

7. Salvo quanto previsto dal comma 8, nelle more della costituzione della Commissione regionale per la cultura, disciplinata dall'articolo 6 della legge, non si applica il comma 4 e, in tal caso, le sedute della commissione di valutazione sono valide quando siano presenti almeno due dei tre componenti.

8. Limitatamente alla valutazione dei progetti regionali aventi ad oggetto manifestazioni cinematografiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), nelle more della costituzione della Commissione regionale per la cultura, e come previsto dall'articolo 35, comma 3, della legge, della commissione di valutazione fanno parte, previa verifica da parte

⁴ Parole aggiunte da art. 3, c. 1, lett. a), DPRReg. 2/10/2017, n. 0224/Pres. (B.U.R. 11/10/2017, n. 41).

⁵ Comma sostituito da art. 3, c. 1, lett. b), DPRReg. 2/10/2017, n. 0224/Pres. (B.U.R. 11/10/2017, n. 41).

del Servizio dell'assenza di cause di incompatibilità, due dei componenti esperti della Commissione regionale per il cinema e l'audiovisivo prevista dall'abrogato articolo 5 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), costituita con decreto del Presidente della Regione 21 novembre 2013, n. 219.

9. Acquisiti gli esiti della valutazione della commissione di valutazione, con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di cultura entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, e pubblicato sul sito web istituzionale della Regione, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, sono approvati:

- a) la graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio, dei progetti da finanziare, con l'indicazione dell'importo dell'incentivo regionale rispettivamente assegnato, nonché dei progetti ammissibili a incentivo, ma non finanziabili per carenza di risorse;
- b) l'elenco dei progetti non ammissibili a incentivo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.

10. A seguito dell'adozione del decreto di cui al comma 9, è comunicata ai beneficiari, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), l'assegnazione dell'incentivo.

11. Nel caso di rinuncia o di esclusione dall'incentivo e nel caso di stanziamento di risorse aggiuntive per il finanziamento degli incentivi relativi al medesimo avviso pubblico⁶, si procede allo scorrimento della graduatoria.

Art. 6

(Principi generali per l'ammissibilità delle spese)

1. La spesa per essere ammissibile rispetta i seguenti principi generali:

- a) è relativa al progetto finanziato;
- b) è generata durante il periodo di durata del progetto finanziato, chiaramente riferibile al periodo di durata del progetto finanziato e pagata⁷ entro il termine di presentazione del rendiconto;
- c) è pagata⁸ dal soggetto che riceve il finanziamento.

⁶ Parole aggiunte da art. 3, c. 1, lett. c), DPRReg. 2/10/2017, n. 0224/Pres. (B.U.R. 11/10/2017, n. 41).

⁷ Parole sostituite da art. 4, c. 1, DPRReg. 2/10/2017, n. 0224/Pres. (B.U.R. 11/10/2017, n. 41).

⁸ Parole sostituite da art. 4, c. 1, DPRReg. 2/10/2017, n. 0224/Pres. (B.U.R. 11/10/2017, n. 41).

Art. 7
(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:

- a) spese di personale relative al progetto finanziato: in particolare, retribuzione lorda del direttore artistico, dei consulenti per la direzione, degli organizzatori, del personale artistico, del personale tecnico, dei relatori, degli studiosi, del personale amministrativo, assunti o altrimenti contrattualizzati, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d'opera, e relativi oneri fiscali, previdenziali, assicurativi a carico del soggetto beneficiario; spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal personale e rimborsate dal soggetto beneficiario, ed eventuali diarie forfetarie, se predeterminate contrattualmente dal soggetto beneficiario. Tra le spese di vitto sono ammissibili esclusivamente il pranzo e la cena. Le spese e gli oneri fiscali, previdenziali, assicurativi per il personale amministrativo sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento dell'importo dell'incentivo;
- b) spese di produzione relative al progetto finanziato: in particolare, spese per l'acquisto o il noleggio di scenografie, costumi e strumentazione tecnica, luce e suoni; spese per prestazioni di terzi per allestimenti di strutture architettoniche mobili e scenografie: montaggio, smontaggio e facchinaggio; spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale; spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; spese per oneri di sicurezza e per servizi antincendio; altre spese di allestimento;
- c) spese di pubblicità e di promozione relative al progetto finanziato: in particolare, spese per servizi di ufficio stampa; spese per stampe, distribuzione e affissione di locandine e manifesti; spese per prestazioni professionali di ripresa video, registrazione audio, servizi fotografici; spese di pubblicità; spese per la gestione e la manutenzione del sito web;
- d) spese per la gestione di spazi relative al progetto finanziato: in particolare, spese per la locazione di spazi per gli spettacoli o le altre attività culturali; spese per la manutenzione, per le utenze e per la pulizia degli spazi per gli spettacoli o per le altre attività culturali;
- e) spese generali di funzionamento: in particolare, spese per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale o alle sedi operative; spese per l'acquisto di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative, escluse le spese per il riscatto dei beni; spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi; spese telefoniche; spese per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di

cancelleria; spese bancarie; spese per i servizi professionali forniti da commercialisti o avvocati, di consulenza all'amministrazione, di consulenza del lavoro, di consulenza giuridica, di consulenza economica e di consulenza tecnica; spese relative agli automezzi intestati all'associazione, spese assicurative per responsabilità civile.⁹

2. ¹⁰Le spese generali di funzionamento, di cui al comma 1, lettera e), non esclusivamente riferibili al progetto, si considerano ammissibili fino al 10 per cento¹¹ dell'importo dell'incentivo. Sono ammissibili spese generali di funzionamento per una percentuale superiore al 5 per cento, e comunque nella misura massima del 30 per cento dell'incentivo, se è documentata la loro esclusiva riferibilità al progetto.

2 bis. Le spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali di cui al comma 1, lettere b) ed e), sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo dell'incentivo.¹²

Art. 8

(Spese non ammissibili)

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:

- a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;
- b) contributi in natura;
- c) spese per l'acquisto di beni immobili, mobili registrati¹³;
- d) ammende, sanzioni, penali ed interessi;
- e) altre spese prive di una specifica destinazione;
- f) liberalità, necrologi, doni e omaggi;
- g) (ABROGATA);¹⁴
- h) spese per oneri finanziari;
- i) (ABROGATA);¹⁵.

Art. 9

⁹ Comma sostituito da art. 5, c. 1, lett. a), DPREg. 2/10/2017, n. 0224/Pres. (B.U.R. 11/10/2017, n. 41).

¹⁰ Parole soppresse da art. 5, c. 1, lett. b), DPREg. 2/10/2017, n. 0224/Pres. (B.U.R. 11/10/2017, n. 41).

¹¹ Parole sostituite da art. 5, c. 1, lett. b), DPREg. 2/10/2017, n. 0224/Pres. (B.U.R. 11/10/2017, n. 41).

¹² Comma aggiunto da art. 5, c. 1, lett. c), DPREg. 2/10/2017, n. 0224/Pres. (B.U.R. 11/10/2017, n. 41).

¹³ Parole soppresse da art. 6, c. 1, lett. a), DPREg. 2/10/2017, n. 0224/Pres. (B.U.R. 11/10/2017, n. 41).

¹⁴ Lettera abrogata da art. 6, c. 1, lett. b), DPREg. 2/10/2017, n. 0224/Pres. (B.U.R. 11/10/2017, n. 41).

¹⁵ Lettera abrogata da art. 6, c. 1, lett. b), DPREg. 2/10/2017, n. 0224/Pres. (B.U.R. 11/10/2017, n. 41).

(Documentazione di spesa)

1. La documentazione giustificativa della spesa è intestata al soggetto beneficiario ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione.

2. La documentazione giustificativa della spesa è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredati del documento attestante l'avvenuto pagamento, quale l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti.

3. E' ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal fornitore e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.

4. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato.

5. I rimborsi di spese per viaggio, vitto e alloggio sono comprovati da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa e la data della missione cui si riferisce il rimborso. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato. Le spese di viaggio sono attestate da titoli di trasporto pubblico e da ricevute di pagamento di pedaggi autostradali. I rimborsi chilometrici sono calcolati in base alle vigenti tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI. I rimborsi non possono riguardare spese per viaggio, vitto e alloggio forniti a soggetti diversi dal soggetto rimborsato.¹⁶

6. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato dalle buste paga e, quanto agli oneri fiscali, previdenziali, assicurativi, dal modulo F24 o dalla certificazione unica relativa al lavoratore.¹⁷

¹⁶ Comma sostituito da art. 7, c. 1, lett. a), DPRReg. 2/10/2017, n. 0224/Pres. (B.U.R. 11/10/2017, n. 41).

¹⁷ Comma sostituito da art. 7, c. 1, lett. b), DPRReg. 2/10/2017, n. 0224/Pres. (B.U.R. 11/10/2017, n. 41).

7. Nel caso di F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal soggetto beneficiario dettaglia la composizione del pagamento.

8. Le spese di ospitalità sono comprovate da documentazione recante le generalità dei soggetti ospitati, la durata ed il luogo di svolgimento dell'iniziativa per la quale i soggetti sono stati ospitati, la natura dei costi sostenuti.

9. Le spese telefoniche sono documentate con abbonamento intestato al soggetto beneficiario e, nel caso di ricariche telefoniche, dal pagamento risulta il numero di telefono ricaricato, che deve essere intestato al beneficiario.

Art. 10

(Documentazione comprovante la realizzazione del progetto)

1. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione del progetto per cui è stato concesso l'incentivo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni, video, e da cui emerga l'evidenza data alla contribuzione regionale.

Art. 11

(Termini del procedimento)

1. 1. Il Servizio concede l'incentivo entro novanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria e, se richiesto dal beneficiario all'atto della presentazione della domanda ed ai sensi dell'articolo 32 bis della legge, contestualmente liquida un importo corrispondente al cento per cento dello stesso incentivo, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.¹⁸

2. (ABROGATO),¹⁹

2 bis. Il pagamento dell'incentivo è subordinato alla non pendenza, nei confronti del beneficiario, di un ordine di recupero che sia l'effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

¹⁸ Comma sostituito da art. 8, c. 1, lett. a), DPRReg. 2/10/2017, n. 0224/Pres. (B.U.R. 11/10/2017, n. 41).

¹⁹ Comma abrogato da art. 8, c. 1, lett. b), DPRReg. 2/10/2017, n. 0224/Pres. (B.U.R. 11/10/2017, n. 41).

3. Il rendiconto dell'incentivo è approvato entro centoventi giorni dalla data di presentazione.

Art. 12
(Rinvio all'avviso pubblico)

1. Ai sensi degli articoli 14, comma 2, 23, comma 6, 24, comma 6, 26, comma 8 e 27, comma 6, della legge, sono definiti dagli avvisi pubblici:

- a) i settori d'intervento;
- b) l'importo da destinare agli incentivi relativi all'avviso pubblico, ove possibile²⁰;
- c) le tipologie e i requisiti dei beneficiari;
- d) le modalità, comprensive del termine, di presentazione della domanda;
- e) i criteri e le priorità di selezione, nonché i punteggi di valutazione per ogni criterio, funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative;
- f) la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile;
- g) i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi;
- h) i limiti massimi e minimi degli stessi;
- i) le modalità di rendicontazione, nel rispetto della legge regionale 7/2000;
- l) l'ammontare delle spese da rendicontare, nel rispetto dell'articolo 32 della legge;
- m) le ipotesi di rideterminazione e revoca degli incentivi;
- n) le ipotesi di cumulo degli incentivi disciplinati dal presente Regolamento con altri incentivi pubblici;
- o) i termini iniziali e finali dei progetti.

Art. 13
(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 14
(Entrata in vigore)

²⁰ Parole aggiunte da art. 9, c. 1, DPRReg. 2/10/2017, n. 0224/Pres. (B.U.R. 11/10/2017, n. 41).

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.